

**Circ.
026**

Milano, 11 settembre 2026

Alle/ai Docenti
Alle/ai Collaboratrici/ori scolastici
Al DSGA
All'albo
Al Sito WEB

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

La Dirigente scolastica

- visti gli art. 2047 e 2048 c.c.
- visto il CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola
- visto l'art. 25 D. Lgs.165/01
- visto il D. Lgs.80/2008

EMANA

la seguente direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2026/27 e sulle misure organizzative da adottarsi nei casi che seguono.

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

La vigilanza sugli allievi costituisce un obbligo di servizio dei docenti. L'art. 29, c. 5 del CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del suddetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 c.c. a cui si rinvia. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, per esigenze impellenti e improcrastinabili, debba allontanarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare la vigilanza su richiesta del docente (cfr. Profilo professionale CCNL 2006/2009) ed è responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO IN ISTITUTO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE L'USCITA

Per regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, presso l'accesso loro riservato è presente un collaboratore scolastico che assicura la vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio nei rispettivi piani, fino all'entrata nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni della prima ora.

Per regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico, al termine di ogni turno di attività presso l'accesso loro riservato sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio.

L'ingresso in Istituto e nelle aule nonché l'uscita dall'Istituto e dalle aule devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avvengono sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

3) COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori sono tenuti a mantenere ciascuno la postazione definita dal proprio incarico, come stabilito dal Piano delle Attività del personale ATA adottato dal FEQ (ex DSGA) e dalla Dirigente Scolastica. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi del personale ATA (CCNL 29/11/07 - Profilo Area A). In particolare, spettano ai collaboratori scolastici compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

I collaboratori scolastici addetti al piano assicureranno la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti.

I cambi di docente devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio di docente, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, gli stessi sono tenuti a vigilare sugli alunni e ad avvertire la Vicepresidenza che provvederà alla sostituzione del docente assente.

Qualora un docente inizi il servizio in un'ora intermedia o abbia avuto un'ora libera, si raccomanda la massima puntualità.

Nel caso in cui ognuno dei docenti sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Accompagneranno la classe fino alla porta di uscita dall'edificio scolastico.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Nella scuola intesa come comunità educante, tutto il personale scolastico può e deve intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza durante gli intervalli è garantita dal docente in orario all'inizio dell'intervallo, il quale è tenuto

a trattenersi in prossimità dell'aula per tutta la durata dell'intervallo.

In caso di ingiustificato allontanamento dall'aula prima del termine dell'intervallo, il docente risponderà per omessa sorveglianza, nell'ipotesi di eventuali infortuni occorsi agli alunni.

In caso di allontanamento per impellenti ed improcrastinabili necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.

I docenti addetti alla sorveglianza all'esterno dell'edificio, all'inizio dell'intervallo si recheranno nella zona assegnata che presidieranno sino al termine dell'intervallo. In caso di ingiustificata assenza o ingiustificato allontanamento dalla zona assegnata per la durata dell'intervallo, il docente risponderà per omessa sorveglianza, nell'ipotesi di eventuali infortuni occorsi agli alunni.

I docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari (anche con riferimento ai turni di sorveglianza all'esterno dell'edificio) e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli studenti.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - PALESTRA/LABORATORI/BIBLIOTECA/SPAZI ESTERNI

Il docente o i docenti compresenti accompagneranno gli studenti durante l'intero tragitto e vigileranno che il passaggio sia ordinato, disciplinato e sicuro. All'inizio dell'ora interessata, pertanto, preleveranno la classe dall'aula e la riaccompagneranno in aula entro il termine della propria lezione e l'inizio di quella successiva. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

In caso di compresenza, alla vigilanza provvederà un solo docente esclusivamente nel caso in cui l'altro sia impiegato in altra attività di sorveglianza.

7) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Nel corso delle lezioni i docenti devono consentire agli alunni l'uscita temporanea dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, verificandone il rientro.

Nel corso delle lezioni non è consentito agli studenti recarsi al bar o ai distributori di cibo e bevande. L'accesso agli uffici è consentito solo negli orari di ricevimento.

8) VIGILANZA SU ALUNNI DVA

La vigilanza sugli alunni DVA soprattutto deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9) VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori ("almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta" – cfr. C.M. n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni DVA, sarà designato un accompagnatore qualificato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

10) ENTRATE POSTICIPATE

Gli studenti in ritardo in prima ora possono accedere all'Istituto all'inizio della seconda ora, fatti salvi i ritardi lievi (fino a cinque minuti dall'inizio delle lezioni); si recheranno direttamente in classe ed il docente in servizio segnalerà il ritardo sul Registro elettronico.

In caso di ritardi (anche lievi) ripetuti, il Coordinatore di classe è tenuto ad informare la famiglia. Quando le entrate posticipate superano il limite fissato, il coordinatore si attiverà perché venga emessa un'ammonizione scritta, che sarà inviata alla famiglia e rimarrà nel fascicolo dello studente. Sono fatti salvi i permessi di ingresso posticipato per visita medica documentata che non verranno computati nel numero massimo consentito.

Ad integrazione della presente direttiva, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di entrate posticipate.

11) USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non viene prelevato da un genitore o da persona munita di delega scritta oppure se non a fronte di autorizzazione rinvenibile sul Registro elettronico.

Ogni uscita anticipata non dovuta ad evento accaduto a scuola (es: malore, infortunio) deve essere richiesta almeno un giorno prima ed autorizzata. Il docente in servizio alla prima ora è tenuto ad approvare e registrare le eventuali uscite anticipate richieste dagli studenti o dai loro genitori. Lo studente interessato, prima di uscire, dovrà verificare che sia stata approvata la sua richiesta sul Registro elettronico. Superano il limite massimo di uscite anticipate, fissato dal regolamento di Istituto, il Coordinatore avvertirà la famiglia (o lo studente maggiorenne) che all'alunno non sono più concessi permessi di uscita anticipata.

Sono fatti salvi i permessi di uscita anticipata per visita medica documentata che non verranno computati nel numero massimo consentito.

Ad integrazione della presente disciplina, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di uscite anticipate.

12) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a: a) vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; b) informare e istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali; c) informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi e sui rischi connessi all'uso delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; d) informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del laboratorio utilizzato; e) vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; f) verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti/attrezzature utilizzati per le esercitazioni; g) valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; h) controllare che gli studenti usino il pc in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante affissione all' Albo on line e inviata a mezzo mail a tutto il personale.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico dei nostri studenti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariagrazia Costantino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs 39/1993)